

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) in data 24 gennaio 2022 ha sottoscritto una richiesta di prestito finalizzato all'acquisto e all'installazione di un impianto domotico, comprensivo di caldaia ed erogazione di una fornitura di energia elettrica a condizioni vantaggiose; ii.) con lettera del 15 gennaio 2024 ha messo in mora il fornitore, lamentando l'esecuzione parziale del contratto.

Parte resistente controdeduce che: i.) aveva sottoscritto con la società fornitrice un finanziamento finalizzato all'acquisto di un bene offerto a clienti che sceglievano il pagamento rateale di tutta o parte della somma dovuta al *dealer*; ii.) in data 24 gennaio 2022 ha ricevuto, per il tramite della società convenzionata, il contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente per l'importo totale del credito di 8.950,00 euro; iii.) l'addebito della prima rata del finanziamento è avvenuto a giugno del 2022 ovvero diversi mesi dopo la sottoscrizione del contratto sì da lasciare il tempo necessario alle parti per la consegna e l'installazione; iv.) in data 5 febbraio 2024 e, pertanto, molto tempo dopo, la ricorrente ha inviato diffida ad adempiere e messa in mora, «soprattutto in relazione ai kw promessi e non avuti» lamentando una non meglio specificata installazione della caldaia non eseguita integralmente; v.) il contratto di finanziamento è riferito esclusivamente a «Detrazione climatizzazione» come si desume dal confronto tra le condizioni di acquisto della proposta di acquisto e le condizioni economiche del prestito finalizzato; vi.) il finanziamento non include alcuna fornitura di energia elettrica; vii.) l'inadempimento non è stato provato; viii.) la messa in mora non è stata provata.

In sede di repliche si evidenzia che l'inadempimento del fornitore deve ritenersi dimostrato alla luce delle comunicazioni intercorse nonché in considerazione della notevole eco mediatica prodotta da casi analoghi relativi alla stessa società fornitrice. Detto inadempimento deve ritenersi di non scarsa importanza in considerazione del rapporto tra l'importo finanziato e il valore di quanto consegnato.

In sede di controrepliche si ribadisce quanto rappresentato nelle controdeduzioni.

Parte ricorrente chiede la risoluzione di un prestito finalizzato collegato a un contratto di fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 125 *quinquies* t.u.b.

Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto la risoluzione, ex art. 125 *quinquies* t.u.b., di un contratto di finanziamento stipulato in data 20 dicembre 2022 con la convenuta. Il ricorrente si duole di un inadempimento del fornitore.

2. – La disposizione richiamata riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere dei seguenti requisiti di fattispecie (Coll. coord., dec. n. 12645 del 2021): previa messa in mora del fornitore e inadempimento di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1455 c.c.

3. – Il presupposto per l'applicabilità dell'art. 125 *quinquies* t.u.b. è la sussistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e il rapporto di fornitura.

3.1. – Parte ricorrente produce il contratto di acquisto di un sistema di *domotic building automation* e di una caldaia sottoscritto in data 29 novembre 2022 per un importo pari a 25.000,00 euro; l'Intermediario viene indicato come il «partner finanziario». Il contratto prevedeva anche l'obbligo di installazione degli impianti per la società fornitrice.

3.2. – Parte ricorrente sostiene, nel ricorso e nelle repliche, che il contratto sia stato concluso sulla base di una congiunta «offerta promozionale comprensiva di un cospicuo pacchetto di Kw (22.000) che avrebbero dovuto essere erogati».

3.3. – Con riferimento a quest'ultima obbligazione è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 121 t.u.b. a mente del quale l'art. 125 *quinquies* t.u.b. non trova applicazione ai contratti di somministrazione previsti dagli artt. 1559 ss. c.c. L'inadempimento di detta obbligazione, pertanto, non può essere dedotto quale presupposto idoneo a dar luogo alla risoluzione del contratto oggetto di doglianza.

3.4. – Il contratto di prestito finalizzato del 20 dicembre 2022 prevede la voce «detrazione climatizzazione» quale bene oggetto di finanziamento. Esso indica quale prezzo 31.000,00 euro, pari all'importo del «*domotic building automation*». Si prevede che il prezzo venga versato direttamente alla società fornitrice. La società fornitrice risulta quale intermediario del credito.

3.5. – Si reputa sussistere, pertanto, il collegamento contrattuale.

4. – Con riferimento alla sussistenza di un inadempimento non scarsa importanza, si osserva che parte ricorrente afferma che il contratto di fornitura sia stato adempiuto soltanto parzialmente. In particolare, l'impianto (cioè una caldaia) sarebbe stato consegnato, ma non installato, almeno non «integralmente» come esplicitato nella messa in mora di gennaio 2024 alla società fornitrice.

4.1. – La mancata installazione della caldaia non risulta invece documentata. Nemmeno risulta possibile risalire all'incidenza dell'attività di installazione sul prezzo complessivo, non essendo stata versata in atti documentazione utile a tal fine.

5. – La messa in mora è stata formalizzata con PEC inviata in data 15 gennaio 2024 avente ad oggetto il contratto oggetto di doglianza.

6. – Alla luce di quanto premesso è pacifico che l'inadempimento (non dimostrato) sia, al più parziale. Come sancito dal Collegio di coordinamento, in presenza di contratto con oggetto frazionabile la risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile soltanto su esplicita domanda del ricorrente e in presenza di un adempimento parziale (Coll. coord., dec. n. 12645 del 2021).

6.1. – La ricorrente ha chiesto la risoluzione integrale del contratto di finanziamento e il conseguente rimborso di tutte le rate pagate.

7. – Alla luce di quanto innanzi osservato il ricorso è privo di fondamento e non merita di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE